

STATUTO

Art.1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Parco Agrario degli Ulivi, senza scopo di lucro.

L'Associazione non persegue scopi politici di parte ed è aperta al contributo di persone di diverse ideologie e fedi religiose, che accettano i fini dell'Associazione.

Ha sede legale in Ostuni presso l'Istituto di istruzione secondaria superiore E. Pantanelli – Sezione agraria, c.da San Lorenzo e può istituire sedi secondarie.

Art.2 SCOPI

L'Associazione si propone di operare per la creazione di un'area parco sui territori agricoli, con prevalente coltivazione ulivicola, in special modo dei Comuni di Carovigno, Fasano, Monopoli, Ostuni, San Vito dei Normanni e dei comuni limitrofi con analoghe caratteristiche che fanno richiesta di adesione.

Promuove ogni iniziativa per lo sviluppo rurale e agrituristico del territorio, in particolare per la tutela e valorizzazione degli ulivi secolari, del loro contesto produttivo e del prodotto.

Svolge l'attività di sollecitazione degli organismi associativi e istituzionali per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, con particolare riferimento alle masserie e dimore di interesse storico, ai beni archeologici, alle lame, alla vegetazione mediterranea.

Prende ogni iniziativa di natura economica, culturale e socio-politica che sia ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali.

Art.3 STRUMENTI

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione può avvalersi dei seguenti strumenti :

- a) Organizzazioni di convegni, corsi, stage e lezioni rivolte sia agli operatori agricoli, alle scuole e ai cittadini per promuovere una sensibilizzazione pubblica per l'istituzione del Parco;
- b) predisposizione di un logo/marchio per l'associazione e per le aziende che vorranno aderire al progetto di realizzazione del Parco;
- c) predisposizione di un sito web;
- d) allestimento e partecipazione a fiere e convegni attraverso materiale divulgativo;
- e) operazioni commerciali e finanziarie atte al raggiungimento dello scopo sociale;
- f) promozione ed organizzazione di ogni forma di volontariato nazionale ed internazionale mirata alla realizzazione del Parco Agrario.
- g) realizzazione di una banca dati relativa agli aspetti agricoli, ambientali, storici, culturali ed economici organizzando la stessa in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di protezione civile nonché di vigilanza al fine della sua utilizzazione nella realizzazione delle norme che saranno poste a tutela del Parco;
- h) promozione ed organizzazione di attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali, quali ad esempio, la vendita di gadget e materiale informativo.
- i) promozione ed organizzazione di attività di studio, di ricerca, di documentazione e stampa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, architettonico, storico e culturale dell'area Parco.

Art.4 SOCI

Possono essere soci le persone fisiche, le associazioni, gli enti e le istituzioni che condividono le finalità e gli scopi dell'associazione. Le domande di adesione devono avere come requisito l'accettazione del presente statuto e devono indicare la persona fisica, l'associazione, l'ente o l'istituzione richiedente e la propria sede.

Le adesioni verranno sottoposte all'esame e approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art.5 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno dal C.D.. Per il primo anno la quota sociale è di Euro 50,00 per le persone fisiche, Euro 100,00 per le Associazioni ed Euro 500,00 gli Enti. Faranno parte del patrimonio anche lasciti, contributi associativi e proventi rivenienti dalle attività sociali.

Art.6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione :

l'assemblea generale, il consiglio direttivo, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Art.7 ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.

Le convocazioni dell'assemblea verranno effettuate a cura del Presidente su deliberazione del C.D. con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, o in forme alternative legalmente riconosciute. L'avviso verrà affisso nella sede sociale.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega).

L'assemblea sarà presieduta da presidente del C.D., o dal vice presidente o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea ordinaria è costituita validamente in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione con la partecipazione di almeno un terzo dei soci.

Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

L'assemblea ha i seguenti compiti :

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) Approva la relazione morale presentata dal Presidente in occasione del bilancio;
- c) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Nomina i Revisori dei conti di cui uno Presidente;
- e) Approva lo svolgimento di iniziative speciali la cui esecuzione è affidata al C.D.;

Il C.D., il Presidente e i Revisori dei Conti durano in carica due anni.

Art.8 AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un C.D. composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Al CD partecipano di diritto i rappresentanti di ciascuno degli Enti Locali territoriali aderenti all'Associazione. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, nella prima riunione. Il Presidente nomina un tesoriere che può non essere socio.

Il vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Le riunioni del C.D. si svolgono presso la sede sociale o altro luogo e vengono convocate dal Presidente a norma di legge.

Il C.D. è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.

Il Presidente ha i poteri che il C.D. e l'Assemblea dei Soci gli conferiscono per il conseguimento dello scopo sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

Il Presidente e i membri del C.D. non percepiscono alcun compenso.

Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al presidente.

Art.9 BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvedono alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci, previa approvazione del C.D..

Art. 10 I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei conti controllano la regolarità dell'attività amministrativa e in particolare i documenti contabili e riferiscono in Assemblea in occasione della presentazione del bilancio consuntivo. Possono formulare osservazioni scritte al C.D. nel corso dell'anno sociale.

Art. 11 SCIoglimento

In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Modifiche al presente statuto possono essere decise da una assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al dettato del Codice Civile.